

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 10/01/2014

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 2

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013**
"Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1°
gennaio 2014", pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13 dicembre 2013.

SOMMARIO: *Variazione all'1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014. Riflessi*
sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni
pensionistiche.

Variazione all'1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 13 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata fissata al'1% la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correttezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dell'1%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In relazione a ciò la misura dell'interesse dell'1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2014.

A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.

Il Direttore Generale
Nori

Note:

(1) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002

Allegato N.1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2013 (GU n. 292 del 13-12-2013)

Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il Ministro: Saccomanni

Allegato N.2

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5 %
16.12.1990 - 31.12.1996	10 %
01.01.1997 - 31.12.1998	5 %
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003	3 %
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009	3 %
01.01.2010 - 31.12.2010	1 %
01.01.2011 - 31-12-2011	1,5 %
01.01.2012 - 31-12-2013	2,5 %
01.01.2014 -	1 %